

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n. 6/7304/2015

OGGETTO: COMUNE DI LEMIE - VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Lemie, con deliberazione C.C. n. 27 del 9 settembre 2014, trasmesso alla Città Metropolitana di Torino in data 19 febbraio 2015, ai sensi del settimo comma, articolo 17, L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento;
(*pratica VP/003/2015*);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 27 del 9 settembre 2014 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad adeguare lo strumento urbanistico generale vigente, recependo il posizionamento del nuovo impianto di depurazione, in progetto da parte della Società SMAT, approvato dall'Amministrazione Comunale con D.C.C. n. 20 del 22 maggio 2014.

L'impianto suddetto si colloca in *area agricola a seminativo "Ags"* del vigente P.R.G.C. La documentazione di Variante aggiorna la cartografia di Piano, riportando nella Tavola

“PS.2” la localizzazione del depuratore e la relativa fascia di rispetto pari a 100 m, come stabilito dal “Piano di Tutela delle Acque”;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 27 del 9 settembre 2014 di adozione della Variante non contiene:
 - *la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;*
 - *un prospetto numerico che evidenzia la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;*

dato atto che, i contenuti di Variante non sono stati sottoposti alla fase di Verifica di **assoggettabilità alla V.A.S.** come previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla L.R. 56/1977 come modificata dalle LL.RR. n. 3 e n. 17 del 2013;

dato atto altresì, che successivamente è stato trasmesso al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, in qualità di Ente competente in materia ambientale, il Documento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, relativa alla proposta di Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C.;

dato atto che, il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, con nota prot. 031080/2015/LB8-Tit.: 10.4.2 del 2 marzo 2015, ha espresso e trasmesso al Comune il proprio parere di competenza;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell’articolo 20 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compiti di coordinamento dell’attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto l'articolo 1, comma 16, della legge n. 56/2014, che prevede che alla data del 1 gennaio 2015:

- *"il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie, di cui ai commi da 44 a 46"* (della citata legge n. 56/2014);
- *ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia"*;
- *le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano"*;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto della Provincia;

visto il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 44-6319/2015 del 11 marzo 2015;

D E T E R M I N A

1. di formulare, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. (ai sensi dell'articolo 17, L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Lemie, con deliberazione C.C. n. 27 del 9 settembre 2014, le seguenti osservazioni:

- a) si richiama, pur dando atto che la modifica introdotta dalla Variante al P.R.G.C. vigente propone il progetto di un'opera di interesse pubblico, (nuovo depuratore), quanto previsto dal settimo comma, dell'articolo 17 della Legge Regionale 56/1977 in merito alla stesura della deliberazione di adozione, la quale deve contenere " ... la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga..."; si invita pertanto l'Amministrazione Comunale a recepire quanto precede nell'atto di approvazione della Variante stessa;

- b) alla Variante non risultano allegati studi ed approfondimenti sulla valutazione del rischio idrogeologico. Si ricorda che tali elaborati sono espressamente previsti dalla Circolare Presidente Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP e dalla successiva Nota Tecnica Esplicativa che recita “... si ritiene necessario che le indagini previste dalla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall’art. 17 della L.R. 56/77”;
- c) con riferimento a quanto sopra, inoltre, si richiama all’attenzione dell’Amministrazione Comunale la necessità di avviare una Variante di adeguamento al Piano per l’Assetto del rischio idrogeologico (PAI) e alla vigente normativa relativa al rischio sismico (Comune classificato in zona 3), in considerazione della “Prescrizione immediatamente vincolante e cogente” di cui all’articolo 50 comma 2 delle N.d.A. del PTC2 che cita: “La Provincia [ora Città Metropolitana] individua nell’adeguamento del Piano regolatore generale comunale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso dalla ... stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale ...”;
- d) con riferimento alla documentazione di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica allegata alla Variante, successivamente trasmessa al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali per l’espressione del parere, si ricorda all’Amministrazione Comunale come tale procedura ai sensi del comma 3 art. 11 Dlgs 152/2006 e s.m.i. e del comma 8 dell’articolo 17, L.R. 56/77 deve essere espletata precedentemente all’adozione, sottoponendo i contenuti di Variante agli Enti competenti in materia ambientale. Si rimanda nel caso in oggetto, al parere -prot. 031080/2015/LB8-Tit.: 10.4.2 del 2 marzo 2015- già trasmesso al Comune, nel quale è riportato, l’iter corretto da seguire. In considerazione dell’oggetto di Variante (inserimento depuratore) il Servizio citato segnala una recente modifica normativa (Decreto Legge n. 91/2014, convertito con L. 116/2014), in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e la nota procedurale della Regione prot. 9733 del 24/07/2014, al dettato delle quali, l’Amministrazione Comunale dovrà attenersi;
- e) per quanto riguarda il processo di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, si ricorda al Comune, con spirito collaborativo, in quanto lo stesso assume il ruolo di “Amministrazione preposta all’approvazione del piano” e di Ente competente in materia ambientale, la necessità di dotarsi (anche per i casi di esclusione dalla V.A.S.) della struttura (Organo Tecnico art. 7, L.R. 40/1998) di cui all’articolo 3 bis, comma 7 della L.R. 56/1977;

2. **di trasmettere** al Comune di Lemie la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 16 marzo 2015

per Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica

Il Direttore dell'Area Territorio, Trasporti e
Protezione Civile
(Arch. Paolo Foietta)
(F.to in originale)